



---

# Direttiva per la concessione e ripartizione di aiuti finanziari alle organizzazioni ai sensi dell'articolo 5 capoverso 2 LIC

---

## 1 Oggetto e sforzi autonomi

### 1.1 Oggetto

La presente direttiva precisa le disposizioni legali<sup>1</sup> concernenti i requisiti e la procedura di concessione e ripartizione di aiuti finanziari alle organizzazioni ai sensi dell'articolo 5 capoverso 2 LIC nonché la collaborazione tra l'Ufficio federale del consumo (UFDC) e queste organizzazioni.

### 1.2 Sforzi autonomi

Le organizzazioni compiono gli sforzi autonomi che si possono ragionevolmente pretendere da loro. Esse perseguono una politica di gestione adeguata e promuovono il coordinamento e la collaborazione reciproci.

## 2 Condizioni per la concessione di aiuti finanziari

Gli aiuti finanziari alle organizzazioni ai sensi dell'articolo 5 capoverso 2 LIC vengono concessi solo se sono soddisfatte **in modo cumulativo le seguenti** condizioni:

1. Si tratta di progetti ben definiti. Per progetto s'intende un obiettivo da realizzare, con una data d'inizio e di conclusione. Per le spese d'esercizio correnti (p.es. la cura costante di un sito web) non vengono concessi aiuti finanziari.
2. Si tratta di informazioni ai consumatori ai sensi della legge sull'informazione dei consumatori (LIC). Le informazioni devono soddisfare **in modo cumulativo i seguenti** criteri:
  - 2.1 Consentono ai consumatori di svolgere meglio il loro ruolo nell'economia di mercato. Soddisfano questo criterio le informazioni che consentono ai consumatori di effettuare gli acquisti con cognizione di causa («trasparenza del mercato») e/o di agire come attori autonomi («promozione degli sforzi autonomi»). Le informazioni devono presentare una rilevanza concreta riguardo al comportamento dei consumatori.
  - 2.2 Le informazioni non si rivolgono a singoli consumatori, ma ai consumatori come comunità.
  - 2.3 Le informazioni devono essere obiettive. In particolare non devono contenere pareri sulla politica economica, che spesso si contrappongono diametralmente agli interessi dell'economia. Le organizzazioni di consumatori sono autorizzate a esprimere pareri di questo genere, ma non possono essere sostenute con aiuti finanziari secondo la LIC.

---

<sup>1</sup> Legge federale del 5 ottobre 1990 sull'informazione dei consumatori (LIC), RS 944.0; ordinanza del 1° aprile 1992 sugli aiuti finanziari alle organizzazioni di consumatori, RS 944.05

2.4 Gli aiuti finanziari vengono concessi solo per le informazioni divulgate nei media stampati o elettronici.

3. I costi del progetto devono essere ragionevoli e commisurati all'utilità prevista per i consumatori.

## 3 Procedura di concessione e ripartizione degli aiuti finanziari

### 3.1 Principi

Gli aiuti finanziari sono accordati su richiesta alle organizzazioni.

All'inizio dell'anno l'UFDC calcola, in base ai budget di progetto presentati con le domande, una chiave di ripartizione quale valore di preventivo.

Dopo che le organizzazioni hanno presentato i conteggi definitivi dei loro progetti, l'UFDC procede al calcolo della chiave di ripartizione per l'anno corrente.

### 3.2 Procedura

#### 3.2.1 Domanda

Le organizzazioni utilizzano l'apposito modulo «**Domanda**» messo a disposizione dall'UFDC sul suo sito Internet per richiedere gli aiuti finanziari previsti all'articolo 11 dell'ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni di consumatori (RS 944.05). La domanda contiene gli elementi che consentono all'UFDC di svolgere la funzione di coordinamento conferitagli dall'articolo 11 di detta ordinanza.

Le organizzazioni compilano interamente il modulo e lo trasmettono all'UFDC, insieme ai documenti richiesti, al più tardi entro il **31 gennaio** dell'anno corrente.

Se la domanda di aiuti finanziari è presentata per la prima volta o se lo statuto dell'organizzazione è stato adeguato, la domanda di aiuti finanziari, contenente informazioni sul budget di progetto e sul piano di progetto, deve essere accompagnata dallo statuto dell'organizzazione.

Se un'organizzazione richiede **aiuti finanziari per uno stesso progetto ad altri servizi dell'Amministrazione federale** in base a diversi atti normativi, deve informarne l'UFDC. Se omette di farlo, quest'ultimo può chiedere, ai sensi dell'articolo 12 capoverso 3 della legge federale sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu; RS 616.1), la restituzione degli aiuti finanziari indebitamente riscossi.

#### 3.2.2 Valutazione della domanda

L'UFDC valuta le domande pervenute, in particolare riguardo alle condizioni definite al capitolo 2 per la concessione di aiuti finanziari alle organizzazioni ai sensi dell'articolo 5 capoverso 2 LIC, e se necessario discute le domande con le organizzazioni in questione.

#### 3.2.3 Comunicazione dell'accettazione del progetto e dell'importo degli aiuti finanziari quale valore di preventivo

L'UFDC comunica alle organizzazioni entro 20 giorni lavorativi a decorrere dal 31 gennaio:

- se il progetto è stato accettato;
- l'importo degli aiuti finanziari quale valore di preventivo per l'anno corrente.

L'accettazione di un progetto sulla base della domanda **non rappresenta una garanzia per la concessione di aiuti finanziari**. Infatti, l'UFDC può valutare solo alla fine, in base ai prodotti finali del progetto, se il progetto soddisfa i requisiti definiti al capitolo 2.

Se, in seguito alla comunicazione, un'organizzazione decide di **non** realizzare il progetto, deve informarne tempestivamente l'UFDC.

### 3.2.4 Valutazione dei prodotti intermedi nel corso dell'anno

Le organizzazioni hanno la possibilità di sottoporre all'UFDC nel corso dell'anno rapporti intermedi e/o prodotti finali provvisori relativi ai progetti accolti, in modo che l'UFDC possa valutare se i prodotti intermedi soddisfano i requisiti definiti al capitolo 2 per la concessione di aiuti finanziari alle organizzazioni ai sensi dell'articolo 5 capoverso 2 LIC.

L'UFDC comunica all'organizzazione i risultati della valutazione entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione dei prodotti intermedi.

L'UFDC può valutare solo alla fine, in base ai prodotti finali, se un progetto soddisfa i requisiti previsti. La valutazione nel corso dell'anno non rappresenta dunque una garanzia di concessione degli aiuti finanziari.

### 3.2.5 Obbligo di notifica in caso di ritardo, posticipo o annullamento di progetti accettati

Se un progetto accettato dall'UFDC non può essere concluso entro il 31 ottobre a causa di qualche ritardo, se la sua realizzazione viene posticipata o completamente annullata, l'UFDC deve esserne informato **tempestivamente**.

### 3.2.6 Definizione della chiave di ripartizione e decisione

Le organizzazioni che hanno richiesto aiuti finanziari per il loro progetto trasmettono all'UFDC entro il **31 ottobre** dell'anno corrente i seguenti documenti:

- rapporto conclusivo di progetto, contenente informazioni sul conteggio definitivo dei costi di progetto. L'UFDC mette a disposizione sul suo sito web il **modulo «Rapporto conclusivo di progetto»**;
- attestazioni dei costi di progetto fatturati da esterni;
- **prodotti finali** elettronici e/o stampati del progetto.

L'UFDC valuta i prodotti finali riguardo ai requisiti definiti al capitolo 2 e calcola la chiave di ripartizione in base ai costi dichiarati nei rapporti conclusivi di progetto, ammesso che questi ultimi siano computabili.

Se i costi effettivi riportati nel rapporto conclusivo di progetto superano di oltre il 10 per cento i costi preventivati nel modulo di domanda, la quota in eccesso viene computata solo in casi eccezionali, debitamente motivati.

Se alla data di riferimento del 31 ottobre il progetto non è ancora concluso, in casi motivati è possibile trasmettere all'UFDC, al posto del rapporto conclusivo di progetto:

- un rapporto sullo stato di avanzamento. L'UFDC mette a disposizione sul suo sito web il **modulo «Rapporto sullo stato del progetto»**. Il rapporto deve indicare le spese registrate fino a quel momento. Su questa base l'UFDC calcola la chiave di ripartizione.

L'UFDC decide la chiave di ripartizione per l'anno corrente entro 10 giorni lavorativi a decorrere dal 31 ottobre.

Nel caso di progetti non conclusi per i quali l'UFDC ha deciso un aiuto finanziario in base alle spese registrate fino a quel momento, l'UFDC può revocare la decisione conformemente all'articolo 30 LSu se i prodotti finali non soddisfano i requisiti definiti al capitolo 2.

### 3.2.7 Versamento

Gli aiuti finanziari sono versati dopo che la decisione è passata in giudicato.

### 3.2.8 Eventuale importo residuo degli aiuti finanziari

Qualora rimanesse un importo residuo in seguito al versamento degli aiuti finanziari alle organizzazioni che hanno presentato una domanda, questo sarà suddiviso tra le organizzazioni di consumatori in base alla chiave di ripartizione calcolata secondo l'articolo 5 capoverso 1 LIC, a

condizione che il loro aiuto finanziario non abbia raggiunto la soglia del 50 per cento delle spese computabili. L'UFDC decide in merito alla ripartizione corrispondente.

## **4 Definizione delle spese computabili**

### **4.1 Principi**

Le spese computabili previste all'articolo 3 capoverso 1 dell'ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni di consumatori sono stabilite in base al conteggio definitivo delle spese di progetto indicato nei rapporti conclusivi di progetto o ai conteggi dei costi sostenuti indicati nei rapporti sullo stato del progetto.

### **4.2 Sussidi federali multipli**

Se un'attività soddisfa i presupposti del diritto alle prestazioni in base a diversi atti normativi e più autorità accordano aiuti finanziari per uno stesso progetto, devono essere rispettate le esigenze dell'articolo 12 LSu.

## **5 Comunicazione**

Chiunque realizzi un progetto con aiuti finanziari dell'UFDC deve, se possibile e d'intesa con l'UFDC, indicarlo nella sua comunicazione.

L'UFDC si riserva il diritto di rendere noti, d'intesa con le organizzazioni stesse, i progetti per i quali sono stati concessi aiuti finanziari alle organizzazioni ai sensi dell'articolo 5 capoverso 2 LIC.

## **6 Abrogazione della direttiva precedente**

La direttiva in vigore dal 1° novembre 2015 è abrogata.

## **7 Entrata in vigore**

La presente direttiva entra in vigore il 1° gennaio 2017.